

UN SISTEMA CULTURALE ITALIANO PIU' COMPETITIVO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI MUSEALI IN CONCESSIONE

Da tempo, gli addetti ai lavori si domandano perché il nostro sistema culturale pur avendo per importanza e consistenza il maggior patrimonio artistico e culturale del mondo, purtroppo, non riesce a reggere il confronto con altre realtà esistenti all'estero e che a detta di tutti, anche se importanti e significative, non possono costituire quell'immenso motivo di interesse che dovrebbe essere riconosciuto senza alcuna discussione alla nostra Nazione. La risposta sta tutta nella mancanza del ruolo centrale del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, che finora non ha mai centrato gli obiettivi e cioè quello di rivalorizzare seriamente e rendere

più competitivo il sistema culturale italiano. Per anni nel nostro Paese, i Beni Culturali sono stati sottovalutati, senza riuscire a vedere le situazioni di criticità e quindi riorganizzare l'intera rete a livello territoriale e far emergere con forza tutta la vocazione dell'Italia, quale luogo e simbolo della cultura e dell'arte legate ad antiche radici che hanno contribuito a renderla famosa nel mondo. Se da una lato l'Italia rappresenta uno dei luoghi da visitare ed ammirare, dall'altro non si può non rilevare come la "cosa pubblica", durante tutti questi anni non sia stata capace di organizzare correttamente quel giusto rapporto che deve intercorrere tra i Beni

amministrati e la sana gestione del patrimonio culturale. È così, purtroppo, che i nostri Musei di Roma, hanno un costo inferiore a quelli di Parigi, Londra e Madrid, così come gli ordinari orari di apertura, sono più limitati e vi sia meno affluenza di visitatori. Le principali cause di questa situazione sono da ricercare anche nei diversi fattori che hanno contribuito a rendere meno interessante l'offerta culturale, la prima è la mancanza assoluta di una buona comunicazione e la seconda la troppa frammentazione del nostro sistema museale. Tuttavia, anche se si potessero allungare gli orari di apertura

Continua →→



Giuseppe Urbino Segretario Nazionale Confisal-Unsa Beni Culturali

Sommario:	
● BENVENUTA A SFRACELLOPOLI	3
● PER LA ARCHEOLOGICA SOPRINTENDENZA DI POMPEI, SI FA STRADA L'IPOTESI DI UNA FONDAZIONE	4
● CHIESTA LA CHIUSURA DEGLI UFFIZI	5
● Protesta per la mancata attivazione di un sistema di valutazione e misurazione Progetti locali AF. 2010. Contrattazione decentrata locale presso la Soprintendenza per i Beni Artistici Storici ed Etnoantropologici di Bologna	7
● Accordo di incentivazione delle Attività svolte dal personale della I° Area. Ulteriore slittamento passaggio alla II° Area	8
● GLI ASSISTENTI ALLA VIGILANZA, CHIEDONO IL DIRITTO DI ESPLICARE LE PROPRIE FUNZIONI	8
● IMPONE LA CENTRALITÀ "OBBLIGATA" DEL LAVORO NELL'AGENDA DI OGNI GOVERNO DELLA REPUBBLICA	9
● Consiglio di Stato: legittimo il provvedimento disciplinare irrogato al dipendente pubblico che non partecipa all'udienza disciplinare per motivi di salute	10
● Tar: il danno da stress provocato dalle molte ore davanti al pc deve essere provato	10
● Risarcimento del danno per demansionamento: la prova può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni	11
● Cassazione: Scarso rendimento sul posto di lavoro? Legittimo il licenziamento disciplinare	11
● Pensioni: gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.	12
● Sicurezza sul lavoro: il privato è responsabile dell'infortunio dell'operaio che lavora in casa	13
● Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010	14
● SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL MIBAC	15
● RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA	16
● Guida al patrimonio storico artistico ed etnoantropologico	17

degli Istituti d'Arte e di Cultura, ci troveremmo davanti ad improvvisati servizi cosiddetti aggiuntivi, con spazi mal progettati e adibiti a librerie o a posti di ristoro scadenti e poco accoglienti, nonché all'utilizzo da parte del pubblico di maleodoranti e poco puliti servizi igienici. Per questo, ultimamente il Ministero sembra che abbia finalmente compreso l'importanza di mettere fra i propri obiettivi anche quello di offrire un miglior servizio e quindi imporre ai concessionari che si aggiudicheranno detti servizi di garantire la qualità e l'efficienza secondo "standard europei" che possono competere anche con tutte le altre realtà esistenti. C'è voluto tempo per capire l'importanza strategica di tale scelta, poiché dopo una fase che potremo definire sperimentale, è finalmente giunto il momento di congedare i vecchi e indiscussi concessionari, anche se in tutto questo ci siamo impegnati per tutelare i lavoratori occupati, contribuendo in maniera significativa a far sottoscrivere un protocollo tra il Ministero e le Associazioni datoriali e di Categoria, finalizzato a far inglobare nei relativi bandi, la clausola di salvaguardia occupazionale, che deve essere utile non solo per Firenze, che ha già dimostrato di essere attenta e ricettiva al problema, ma anche per

tutte quelle grandi realtà e non solo, come Pompei, Roma, Napoli, Venezia ecc.

Per questo è stato deciso di fare un Tavolo Tecnico per i servizi aggiuntivi con le Associazioni Datoriali, le Organizzazioni Sindacali e il Segretario Generale per valutare l'inserimento della clausola di sociale, poiché una volta che saranno rese note le preselezioni delle società che hanno dato la propria disponibilità a partecipare all'aggiudicazione è necessario dare garanzie ai lavoratori di quelle società che non dovessero risultare non aggiudicatarie attraverso la suddetta norma di salvaguardia occupazionale. I presupposti, oltre a quelli sopradescritti, sono soprattutto anche quelli di disciplinare diversamente le concessioni pubbliche e che siano all'altezza del compito e rispettino i requisiti dell'alta professionalità, sulla scorta dell'esperienza e la specializzazione acquisita nel settore. Solo così si potranno avere nei nostri siti museali archeologici ecc. vere librerie più grandi e ben fornite, ristoranti di buon livello e servizi aggiuntivi più complessi e più integrati. Nell'assolvere questo compito istituzionale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali deve lavorare insieme con i diversi soggetti interessati, con obiettivi chiari che mirino ad assicurare la

crescita e rafforzare lo sviluppo degli istituti d'arte e di cultura. Tutto ciò si traduce in termini pratici, quasi una scommessa alquanto durissima, finalizzata al soddisfacimento della domanda che sempre più sta caratterizzando il contesto turistico-culturale del nostro paese. Con questo rapporto di reciproca correttezza dei ruoli occorre precisare che né il Ministero, tantomeno il Sindacato vuole tutelare a tutti i costi i concessionari, ma certamente si vuole porre in essere il concetto che chi prende in concessione certi servizi della pubblica amministrazione, debba necessariamente ottemperare a certe adempimenti. Per questo il MIBAC nel procedere pedissequamente al rinnovo delle concessioni, deve innanzitutto assicurare la qualità dei servizi e la condivisione del progetto nelle migliori condizioni sia dal punto di vista dell'efficienza, che dal punto di vista della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Giuseppe Urbino



Mario Resca

Direttore Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

BENVENUTI A SFRACELLOPOLI ! **L'ENNESIMO CROLLO A POMPEI, L'ENNESIMA BEFFA PER I** **CONTRIBUENTI: ORA SPUNTA UNA FONDAZIONE**



Pompei Scavi — quel che resta della Palestra dei Gladiatori

Ancora non si sono diradate le nubi polverose delle macerie della palestra dei gladiatori che... ecco di nuovo l'ennesimo crollo di un altro stabile a Pompei. Questa volta si tratta della casa del moralista. Mai tale termine suona beffardo e paradossale. Eh, già!...se forse qualcuno credeva che tutto il battage Mediatico-politico inerente al recente crollo della palestra dei gladiatori, condito da enormi dosi di ipocrisie e sciacallaggio politico, sarebbe servito a qualcosa, ora è ben servito: dalla Soprintendenza di Pompei e dal Ministero, oltre a voler giustificare anche il secondo crollo con un fatalismo da operetta, poiché secondo certe eminenze grigie, la colpa sarebbe da attribuire alle abbondanti piogge di questi giorni; e si sà, contro Giove Pluvio anche i più illustri luminari in materia e super burocrati pagati profumatamente, nulla possono

(secondo loro!) Ma non c'è da preoccuparsi poiché (udite! Udite!) da fonti attinte dal Corriere della Sera del 1/12/2010, sia il Ministro Bondi e tutto l'entourage ad esso connesso dichiarano che la situazione "è sotto controllo, con continuo monitoraggio dell'ambiente e il Ministero è in stretto contatto con Pompei". Ma questo lo affermarono anche il mese scorso, o sbaglio? Niente paura, poiché sempre costoro hanno appena sfornato il classico coniglio dal cilindro: **una bella Fondazione che dovrà occuparsi della gestione per la salvaguardia del sito archeologico (!)**

Fautori attivi di questa buona novella secondo gli organi di stampa, sarebbero il Presidente della Regione Campania, della Provincia di Napoli, il direttore generale del Mibac per la valorizzazione, Resca, il Capo del Gabinetto Nastasi, il Segretario Generale Cecchi, il nuovo Diretto-

re Generale per L'Archeologia Malnati, il Soprintendente di Pompei, il Capo Ufficio Legislativo Carpentieri e il notaio Bellezza, esperto in materia di Fondazioni di diritto privato (!) Morale della favola? Gli stessi, soliti noti (sempre lautamente foraggiati) che si aggirano da troppo tempo nel mondo del patrimonio culturale, con dei risultati, sia sotto il profilo scientifico e amministrativo che è sotto gli occhi di tutti, anche dei ciechi! Già...le Fondazioni!... Qualcuno dovrà spiegare ai contribuenti quali e quanti costi hanno sulla collettività e soprattutto, se questa politica delle Fondazioni ormai in voga da un decennio, non risulti il classico gioco delle tre carte di figure e di politiche fallimentari, pronti a riciclarsi sotto vesti "immacolate". Ma anche questa è un'altra storia....

Enzo Lepone

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI, SI FA STRADA L'IPOTESI DI UNA FONDAZIONE



La domanda che da più parti, viene posta all'organo politico, è se Pompei, oltre che essere scorporata dal legame con la Soprintendenza Speciale Archeologica di Napoli, costituirà l'ennesima trovata e mettere in campo un nuovo contenitore, pronto a far posto a nuovi incarichi per alimentare la cerchia politica degli uomini di Governo.

Infatti, rispetto a quanto si legge sull'ipotesi della Fondazione di Pompei e sulla possibilità che vi siano altri Poli museali e su quale sarà il modello di gestione che in-

tendono portare alla discussione con il Sindacato, tenuto conto che dal nostro punto di vista, le due ipotesi sono contraddittorie specie rispetto a quanto dichiara Bondi in merito al fatto di scindere le responsabilità della tutela da quelle della gestione creando nelle strutture museali due figure una tecnica, l'altra di gestione.

Il Capo di Gabinetto Dott. Salvatore Nastasi, qualche tempo fa, in una riunione con le Organizzazioni Sindacali, ha comunicato che per Pompei ancora non viene de-

ciso nulla, esiste un gruppo di lavoro che sta facendo delle audizioni e tra queste vi sarà anche quella dei sindacati, mentre è da valutare un allargamento dell'autonomia e della nascita di nuovi Poli museali poiché si ritiene che debbano avere sempre più maggiore autonomia. Nel merito il Capo di Gabinetto, aveva anche espresso la propria contrarietà alla posizione del Sindacato, circa la coesistenza tra un modello di Fondazione e Poli Museali, in quanto riteneva che tale modello potesse concretizzarsi qualora come nel primo caso ci fosse stato qualcuno disposto ad investire. In caso contrario, il Capo di Gabinetto ha sostenuto invece la necessità di fare un ragionamento di maggiore autonomia delle esperienze maturate in questi anni partendo proprio da quelle esistenti e quindi coinvolgere anche le altre realtà.

Il pericolo reale che si incorre è quello che le nomine dall'alto, dopo la politica dei commissariamenti di Bondi, possa arrecare nuovi danni al Patrimonio Culturale e che si addivenga ulteriormente al completo disfacimento dell'immagine del Ministero.

La Confsal-Unsa Beni Culturali, ha chiesto di essere messo accorrente in merito ad ulteriori sviluppi, e di trovare un momento di confronto con il Sindacato.

Maria Antonietta Petrocelli

CHIESTA LA CHIUSURA DEGLI UFFIZI PER LA SCARSA INFORMAZIONE SULLE NORME DI SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA

SEMPRE DI PIU' IL PERSONALE E' ABBANDONATO A SE STESSO

Il Coordinamento Regionale Confasal-Unsa della Toscana ha inviato ai seguenti uffici questa nota: al Prefetto di Firenze, al Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro, alla Soprintendenza Speciale P.S.A.E. e per il Polo Museale della città di Firenze.

A seguito delle recenti assunzioni in ruolo di oltre 50 unità di personale di Assistente alla Vigilanza e Custodia e la relativa mobilità, come da lettere della Direzione Regionale della Toscana del 22 aprile 2010, è stata effettuata e completata anche la mobilità regionale con un ricambio del personale assegnato alla Soprintendenza Speciale diretta dalla Dirigente Cristina Acidini.

Pertanto, nel mese di maggio 2010 la compagine dei Custodi presenti in servizio presso la Galleria degli Uffizi si è rinnovata per oltre il 40% degli addetti.

Tale inserimento di nuove assunzioni ha comportato una revisione ed adattamento dell'organizzazione del lavoro ben evidente, considerato che tali unità hanno dovuto prestare servizio anche come "periodo di prova".

Terminato tale periodo e considerato il lasso di tempo trascorso, la scrivente

Organizzazione Sindacale più volte, per le vie brevi ed in spirito di massima collaborazione, ha chiesto che venissero effettuati interventi formativi o di informazione (anche a tutto il personale) circa le elementari norme di comportamento sulle modalità di esodo in caso di evacuazione a qualsiasi titolo presso la Galleria degli Uffizi, dato anche che recentemente sono cambiate le destinazioni d'uso (modalità) di alcune uscite di sicurezza.

La ripetuta richiesta, veniva sempre inoltrata in considerazione del fatto primordiale che in caso di malaugurata qualsiasi necessità (incendio, allarme, evacuazione) non si generasse il panico, tanto fra i visitatori quanto fra i lavoratori presenti in Galleria, in considerazione che oltre il 40% del personale di Vigilanza non era stato sufficientemente formato ma soprattutto, nemmeno elementarmente informato, su come e dove agire, lo ripetiamo, anche in conseguenza del cambio di destinazione d'uso (modalità) di alcune uscite di sicurezza.

Preso atto del continuo silente comportamento, la scrivente O.S. ha avanzato richiesta ufficiale anche durante diverse Contrattazioni sindacali alla presenza del Dirigente e del Diret-

tore al Personale e, non da ultimo, con il Direttore pro-tempore della Galleria degli Uffizi, dottor Natali, facendo presente l'estrema urgenza perché anche il personale interessato (di cui alcuni si rappresentano) sentivano l'esigenza di avere chiare e univoche informazioni ed istruzioni in caso di esodo e di sicurezza.

E' trascorso ancora circa un mese e, finalmente, alcuni lavoratori sono stati chiamati ad un breve escursus sul comportamento da tenere in caso di esodo per qualsiasi circostanza senza alcuna "prova" visiva su dove stanno le uscite di emergenza, di sicurezza eccetera (si allega relativa piantina distribuita poi), e senza fornire le adeguate e chiare ed univoche istruzioni da seguire, chi è che decide cosa, e come, e quando, anche in mancanza degli addetti o titolari.

Ed è proprio sui titolari che eventualmente dovrebbero dare le opportune istruzioni che si è generato il caos! Poi, è stato recapitato per mail un breve "brogliaccio" di sei paginette (di cui, tre di immagini più una riassuntiva in stampatello) con un elenco di nominativi non aggiornato, dove addirittura risultano lavoratori che non hanno alcun compito di Custode e nei giorni

Continua →→



Firenze — Galleria degli Uffizi

festivi fanno festa! Addirittura, è stato anche scritto che alcuni di loro devono essere ancora formati! E, come se non bastasse, invece di riassumere le adeguate e chiare ed univoche istruzioni da seguire, è stato dato un riassunto dei “dispositivi di sicurezza” dove all’evidenziazione di quanti sono i dispositivi segue la preposizione “circa”, per non parlare dei numeri che vengono dati sugli impianti di sicurezza installati a mo’ di inventario! A questa situazione, la scrivente O.S. ha chiesto un immediato incontro con la Dirigente ed il Direttore del Personale alla quale è seguito un “dopo-dopo”, “poi” senza il voler prendere in considerazione quanto di

urgente si richiedeva, nonostante fossero state sensibilizzate di una eventuale richiesta di intervento delle SS.LL. in caso di ulteriore omissione di debito di Ufficio.

Per tutto quanto premesso ed argomentato, si chiede un intervento risolutore da parte delle SS.LL. presso la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze per l’attuazione del rispetto della normativa sul debito di informazione (e formazione) sulla sicurezza.

In subordine, chiediamo immediata chiusura della Galleria degli Uffizi per mancanza dei requisiti minimi della dovuta informa-

zione a salvaguardia della incolumità pubblica in relazione alle norme di comportamento in caso di evacuazione.

La presente vale anche quale Dichiarazione di Autotutela in caso di ulteriore negligenza da parte dell’Amministrazione titolare dell’obbligo di informazione e formazione del personale preposto alla Vigilanza e custodia dei Beni culturali a norma dei vigenti Codici e/o Decreti legislativi.

In attesa delle determinazioni richieste, nel restare a disposizione per gli ulteriori adempimenti, si resta comunque in attesa di urgente riscontro.

Learco Nencetti

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Disattesa la Circolare Ministeriale n.132 del 15.04.2010 - l'art. 2
Protesta per la mancata attivazione di un sistema di
valutazione e misurazione - Progetti locali AF. 2010.
Contrattazione decentrata locale presso la Soprintendenza per i Beni
Artistici Storici ed Etnoantropologici di Bologna

È pervenuta al nostro Coordinamento una lettera di protesta di alcuni lavoratori in merito allo svolgimento dei progetti locali 2010, che riportiamo integralmente:

Fermo restando che i criteri di misurazione e valutazione dei risultati debbano essere caratterizzati da oggettività di metodologia, trasparenza e pubblicità (art.5 circ. 132), i dipendenti della Soprintendenza per i Beni Artistici Storici ed Etnoantropologici di Bologna, che firmano il presente atto

Protestano

In quanta non sono stati

adottati in sede di contrattazione decentrata i criteri dettati dalla circolare n. 132/15.04.2010 e artt. 12, 14 e 23 del C.C.I.M. Infatti, alla data del 15.11.2010, in sede di contrattazione decentrata locale, relativa alla verifica dei progetti come da oggetto, non risulta agli atti un documento del Dirigente che con atto formale delinea i progetti e assegni gli obiettivi e i compiti collettivi e individuali relativamente a ciascun dipendente di questa Amministrazione e la relativa graduazione dei compensi. (Art. 4 circ.

132/2010).

Tale atto doveva essere formulato entro e non oltre il 10.05.2010.

La mancanza di tale atto comporta ad oggi l'impossibilità della graduazione dei compensi in quanto non sono stati rispettate le direttive dettate dalla circ. 132/2010 e riteniamo doveroso ed opportuno che a ciascun dipendente, senza discriminazione di sorta, venga erogata la somma stimata pro-capite di € 66.000,00 per le sedi di Bologna, Ferrara e Faenza.

Seguono le firme

Accordo di incentivazione delle Attività svolte dal personale della I^ Area.

Ulteriore slittamento passaggio alla II^ Area

Alcuni lavoratori si sono rivolti al nostro sindacato per reclamare il loro diritto acquisito per ottenere il passaggio di qualifica Pubblichiamo integralmente quanto pervenutoci:

Ad errore iniziale contenuto nella richiesta inoltra dal MiBAC al Dipartimento della Funzione Pubblica, che avrebbe dovuto riguardare 1401 Lavoratori, si è cercato di riparare approvando l'accordo in oggetto per la durata di un anno.

Rinnovare lo stesso proget-

to per un ulteriore anno e gratificante ma al fine economico e professionale si penalizza il personale interessato, che, si vede defraudato di un diritto acquisito con il passaggio di qualifica.

Pertanto ribadisce quanto inconcepibile sia continuare a riparare un errore con un altro errore e si invia formale richiesta a che il tutto si risolva al più presto.

In mancanza di ciò si vedranno costretti ad adire

per le vie legali nelle sedi opportune per il riconoscimento di quanto ottenuto con titoli presentati, corso ed esami effettuati.

Seguono le firme



Formazione in aula



Museo Nazionale di Palazzo di Venezia

GLI ASSISTENTI ALLA VIGILANZA, SICUREZZA, ACCOGLIENZA, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL PUBBLICO" CHIEDONO IL DIRITTO DI ESPLICARE LE PROPRIE FUNZIONI

Alcuni dipendenti della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma hanno inviato una lettera data il 18/11/2010 al Soprintendente dott.ssa Rossella Vodret e al Direttore Dott.ssa Andreina Draghi che si riporta qui di seguito:

I sottoscrittori, tutti dipendenti in servizio presso il Museo Nazionale di Palazzo di Venezia in qualità di "assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza,

comunicazione e servizi al pubblico"

Premesso che

La declaratoria relativa alle proprie mansioni "area II profilo professionale F3" così come nel dettato del vigente CCNL indica specifiche direttive nel merito dei compiti ascriviti quali il coordinamento diurno e notturno di unità e la relativa predisposizione di turni e compiti; la collaborazione con l'area C a mostre, allestimenti, iniziative editoriali, eventi, progetti; la sicurezza degli utenti e degli

addetti.

Considerato che

l'applicazione della citata normativa trova solo parziale riscontro presso questo Istituto

Chiedono

di potere avere assegnati i normali incarichi al fine di potere esplicare le proprie funzioni e non avere preclusa una eventuale progressione di carriera. Auspicando un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Seguono le firme

CONFSAL
UNSA
UNIONE NAZIONALE
SINDACATI AUTONOMI

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Coordinamento Nazionale Beni Culturali

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 00186 Roma - Via del Collegio Romano, 27
Tel. 06 6723 2348 - 2889 Fax. 06 6785 552 - info@unsabenculturali.it - www.unsabenculturali.it
Centro Servizi: 00146 Roma - Piazza della Radio, 7 - Tel: 0655301391



*Il Segretario Nazionale
Giuseppe Urbino*

NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

SI IMPONE LA CENTRALITÀ “OBBLIGATA” DEL LAVORO NELL’AGENDA DI OGNI GOVERNO DELLA REPUBBLICA

Si riporta qui di seguito l’editoriale del Segretario Generale della Confsal, Prof. Marco Paolo Nigi che verrà pubblicato sul prossimo numero di “Confsal, società, cultura, lavoro”, organo di stampa della nostra Confederazione.

«La complessità dell’attuale fase politica italiana, rapportata alla bassa crescita economica e alla insostenibile situazione occupazionale e della precarietà del lavoro e alle reali difficoltà delle politiche economiche, finanziarie e monetarie dell’Eurozona e dell’Unione Europea, ha creato nei lavoratori, oltre al disagio sociale ed economico, un diffuso sentimento di preoccupazione per le incerte prospettive di breve-medio periodo del Paese.

L’eccessiva tensione relazionale fra le forze politiche non privilegia certamente l’indispensabile dibattito politico costruttivo incentrato sulle questioni reali dell’Italia e dell’Europa. Il Governo, condizionato da un relativo alto debito pubblico, ha affrontato la crisi globale con politiche orientate prevalentemente al rigore finanziario, senza peraltro impedire l’accrescimento, seppure contenuto, della situazione debitoria. L’Esecutivo ha optato per la politica dei due tempi: prima la tenuta dei conti pubblici e poi il sostegno alla ripresa economica e occupazionale. Il ridotto potere d’acquisto dei lavoratori non può sostenere la domanda interna e quindi lo sviluppo, come la mancanza di concreti investimenti nei settori strategici della formazione, dell’innovazione e della ricerca e delle infrastrutture non può creare crescita economica e occupazionale, soprattutto nelle aree deboli e nel Mezzogiorno. Il lavoro in questi ultimi anni non è stato collocato al centro della politica economica, nonostante le parti sociali e lo stesso governo, in qualità di datore di lavoro, avessero sottoscritto l’Accordo epocale sul “nuovo modello contrattuale” che può essere strumento fondamentale per la premialità in funzione della

produttività e dell’equità nel sistema produttivo e lavorativo.

Il lavoro non è stato “liberato” dall’oppressione fiscale e dalla diffusa illegalità con fatti e atti concreti, in particolare con una mirata riforma fiscale e con una “vera” ed efficace lotta all’evasione fiscale e contributiva. Il lavoro, inoltre, subisce una precarietà diffusa e spesso consolidata nel settore privato e ampia e “immotivata” nel settore pubblico. Infine, il lavoro nel settore pubblico non può usufruire dell’applicazione del nuovo modello contrattuale per effetto del blocco per legge dei rinnovi contrattuali, con l’aggravante che la legge “Brunetta” opera con le sue molteplici “criticità”. La Confsal aveva presentato al Governo, all’inizio della legislatura, e rilanciato ricorrentemente una sua piattaforma organica su “lavoro e fisco”, in funzione di precisi obiettivi sul fronte dell’equità sociale e su quello della crescita economica e occupazionale.

Al momento possiamo registrare soltanto risultati “sufficienti” riguardo agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, per far fronte alle gravi emergenze sociali, effetto immediato della recessione economica.

Pertanto, la Confsal non può esimersi dal denunciare:

- _ la mancata riforma del fisco, da realizzare progressivamente in relazione alle compatibilità di finanza pubblica, raccordate con i parametri europei;
- _ l’assenza di una significativa detassazione dei redditi da lavoro dipendente e da pensione;
- _ un contrasto “lieve” e largamente inefficace all’evasione fiscale e contributiva;
- _ la “reale” riduzione del potere d’acquisto del reddito da lavoro dipendente e da pensione, con i conseguenti pesanti effetti negativi in termini di tenuta del livello di benessere e di crescita economica e occupazionale;
- _ la scarsa attenzione alla stabilità del lavoro e alla fiscalità di vantaggio per una sana occupa-

zione, sia stabile che flessibile, e a favore delle imprese virtuose sul piano legale, fiscale e occupazionale;

_ la eccessiva penalizzazione del lavoro del settore pubblico con il blocco e/o la riduzione del turnover e del rinnovo dei contratti di lavoro. Intanto, in questi giorni, il Parlamento si sta facendo carico di dare una soluzione politica e governativa al Paese.

La Confsal, forte della sua autentica autonomia sindacale, si affida al più alto senso di responsabilità del Parlamento, del Presidente della Repubblica e di tutti gli attori politici in campo ed è pronta a rilanciare la sua proposta politica deliberata dal suo recente Congresso Nazionale e a ripresentarla con rinnovata determinazione e forza ad ogni Governo della Repubblica. Il lavoro svolto con “produttività competitiva”, l’impresa “virtuosa” per politiche occupazionali e per gestione trasparente e con alti tassi innovativi e una pubblica amministrazione capace di valorizzare finalmente il lavoro e di erogare servizi di qualità potranno concorrere decisamente a far uscire il Paese da una situazione di crescita economica incerta e disomogenea e dare, così, alle giovani generazioni prospettive di sviluppo, di lavoro e di benessere diffuso. Questo in sintesi continuerà a rappresentare il manifesto politico-sindacale della Confsal al di là della configurazione governativa. Pertanto, la nostra battaglia per la centralità del lavoro continuerà con convinzione e determinazione nell’interesse dei lavoratori e dei pensionati italiani e del Paese tutto, nella certezza che dalla promozione del lavoro, quale valore primario e fattore determinante della produzione, dipenderà il destino della nostra Italia nell’Europa e nel Mondo. (Il Segretario Generale della Confsal, Prof. Marco Paolo Nigi)»

**Il Segretario Generale
Massimo Battaglia**

RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE

In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

Consiglio di Stato: legittimo il provvedimento disciplinare irrogato al dipendente pubblico che non partecipa all'udienza disciplinare per motivi di salute

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8289 del 27 novembre 2010, ha affermato che sul dipendente convocato dalla Commissione di disciplina incombe l'onere di dimostrare il legittimo impedimento alla partecipazione alla seduta, impedimento che deve consistere in una vera e propria impossibilità oggettiva ad intervenire all'audizione precisando che, in difetto di detta dimostrazione, si procede in sua assenza.

Nel caso in esame, i giudici di primo grado avevano annullato il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del lavoratore ritenendo sussistente la violazione del diritto di difesa dell'incolpato.

Nello specifico il lavoratore non aveva potuto svolgere le sue difese nell'udienza alla quale era stato convocato nel corso del procedimento disciplinare e alla quale non aveva potuto partecipare a causa del suo stato di malattia comunicato all'Amministrazione.

Avverso la decisione del TAR, l'Amministrazione proponeva appello al Consiglio di Stato che, in senso contrario al giudice di primo grado, ha ritenuto necessario un bilanciamento tra la tutela del diritto di difesa del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare e il potere disciplinare dell'Amministrazione.

Il Collegio ha precisato che il

lavoratore "ha limitato la sua condotta alla mera comunicazione della propria malattia, senza dar modo quindi all'Amministrazione di apprezzare e verificare un effettivo e comprovato impedimento a rispondere alla convocazione, e dunque alla prosecuzione del procedimento disciplinare fino all'irrogazione della sanzione".

Le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado non possono quindi essere condivise, a parere dei giudici di Palazzo Spada, perché condurrebbero al riconoscimento della tutela illimitata del diritto di difesa dell'incolpato nell'ambito del procedimento disciplinare.

Tar: il danno da stress provocato dalle molte ore davanti al pc deve essere provato

Non può essere accolta la pretesa al risarcimento del danno alla salute, derivante dallo stress di espletare la propria attività lavorativa tutti i giorni usando i computer per più di quattro ore al giorno, in posizioni posturali e di luminosità precarie, qualora sia carente la dimostrazione del pregiudizio subito ed in assenza anche di un qualsiasi principio di prova, come da costante giurisprudenza civilistica in materia di danno biologico. E' quanto affermato dal Tar Lazio con la sentenza n. 35028 del 2 dicembre 2010, in risposta alla richiesta di alcuni dipendenti pubblici in merito all'accertamento del diritto ai danni da stress subiti per l'e-

sposizione ai videoterminali; i lavoratori sostenevano di aver subito un'esposizione diretta e continua, comunque superiore alle quattro ore al giorno, ad onde elettromagnetiche in grado di produrre danni irreversibili sulla vista e sul sistema nervoso, provocando alterazioni anche psicosomatiche. I ricorrenti, alla luce della sentenza n. 29465 del 31 luglio 2010 - che in un caso analogo aveva rigettato la richiesta risarcitoria a causa della mancanza di prove relative al pregiudizio subito -, allegavano alla propria memoria difensiva circolari, studi ed opuscoli relativi alle problematiche e alle conseguenze dell'esposizione ai video terminali. A tal

proposito i Giudici, respingendo il ricorso dei dipendenti, affermano che "ancorché tale corpusso apparato documentale possa tornare utile ad un aggiornamento sulle problematiche in questione, esso non appare sufficiente a provare il danno che ciascun ricorrente possa avere tratto dalla adibizione a videoterminali e PC, dal momento che affronta la problematica in generale, laddove la prova del danno passa, secondo i principi civilistici in materia, per la dimostrazione anzitutto dell'evento causativo, del nesso di causa e dell'elemento soggettivo presente in chi tale danno avrebbe prodotto."

Risarcimento del danno per demansionamento: la prova può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24233 del 30 novembre 2010, ha ribadito che "il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l'allegazione dell'esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonché la prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che, quanto al danno esistenziale, può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni". I Giudici di legittimità, rigettando il ricorso di un datore di lavoro il quale riteneva erroneo il riconoscimento - da parte dei giudici di merito - del danno da demansionamento in favore di un proprio dipendente perché non sorretto da idonea prova, hanno ribadito, richiamando la sentenza n. 4652/2009, che "in caso di

accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto". Spiegano i Supremi giudici come correttamente, nel caso di specie, la Corte d'appello abbia ri-

tenuto che l'onere probatorio posto a carico del lavoratore può essere adempiuto, oltre che mediante prove di natura documentale e testimoniale, anche in via presuntiva. Detta dimostrazione può ritenersi assolta, secondo le regole sancite dall'art. 2727 c.c., "allorché venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto".

Cassazione: Scarso rendimento sul posto di lavoro? Legittimo il licenziamento disciplinare

E' legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente. Inoltre l'atteggiamento negligente del lavoratore, protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori, che violi in modo incontestato la clausola di rendimento relativa all'attività lavorativa espletata, rende legittimo il licenziamento per scarso rendimento. Sono questi i principi ribaditi nella sentenza n. 24361 del 1° dicembre 20-

10 dai Supremi Giudici, che confermando la decisione dei giudici d'Appello respingono il ricorso proposto da un lavoratore licenziato per violazione degli obblighi di diligenza e per scarso rendimento. Nel caso in esame il lavoratore, licenziato dalla Società datrice di lavoro, si rivolgeva al Tribunale sostenendo l'illegittimità del recesso; la Società invece, sostenendo la fondatezza e la gravità degli inadempimenti del lavoratore, sottolineava come i colleghi del dipendente si lamentassero spesso per i suoi ritardi, per le omissioni e per le violazioni nello svolgimento del lavoro. I Giudici di primo grado, ritenendo illegittima la scelta della

Società di non contestare immediatamente i fatti al lavoratore e reputando che, tra l'altro, le singole condotte non fossero gravi, condannava la datrice di lavoro al ripristino del rapporto con il dipendente e al risarcimento del danno.

In Appello, però, la decisione del Tribunale veniva ribaltata, poiché i giudici consideravano le inadempienze del lavoratore come rientranti nelle nozioni di violazione degli obblighi di diligenza nell'adempimento della prestazione e di scarso rendimento.

Tali inadempienze, sottolineavano i giudici d'Appello, pur

CONTINUA→→→

non arrecando un danno economico creavano malumore e scontento nei colleghi del lavoratore, costretti spesso a terminare il lavoro lasciato incompleto, ed erano comunque sintomo di un rendimento lavorativo in-

sufficiente nonché espressione di inadempimento della prestazione lavorativa

La Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore ricorrente, ha affermato la corretta motivazione

della valutazione della Corte d'Appello sulla base di elementi di prova rappresentativi di un quadro di scarsa diligenza, sufficiente a legittimare la risoluzione del rapporto lavorativo.

Pensioni: gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda. Non spetta al Giudice rilevare l'efficacia interruttiva di un atto

(Cassazione sezione lavoro, Sentenza 15.10.2010 n. 21283)

Con sentenza depositata il 2 agosto 2006 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione di I. (o I., secondo quanto precisato nel presente ricorso dalla parte privata) M., erede di M.J., avverso la decisione di primo grado, che accogliendo parzialmente la domanda avanzata nei confronti dell'INPS, aveva liquidato gli accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico riconosciuto al predetto M.J.

Dal 1 luglio 1985, cioè dal centoventesimo giorno successivo a quello della domanda di pensione presentata il 18 marzo 1985, anziché dalla decorrenza della prestazione 1 aprile 1975.

La Corte territoriale ha accertato, sulla base della consulenza contabile espletata nel grado, che all'appellante era dovuta la somma di Euro 9.830,06 per rivalutazione monetaria e interessi, importo (pari a L. 1-9.033.643) inferiore a quello determinato dal giudice di primo grado in complessive L. 1-9.279.017, senza però che tale statuizione fosse stata impugnata dall'INPS.

Per la cassazione della sentenza M.I., erede di M.I., ha proposto ricorso con un motivo....

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Sentenza 15.10.2010 n. 21283
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCIARELLI

Guglielmo - Presidente -Dott. Lamorgese Antonio - rel. Consigliere -Dott. D'Agostino Giancarlo - Consigliere -Dott. Coletti De Cesare Gabriella - Consigliere -Dott. Toffoli Saverio - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: M.I., - ricorrente - Contro I.N.P.S. - resistente con mandato—avverso la sentenza n. 1901/2006 della Corte D'Appello di Roma, depositata il 02/08/2006 r.g.n. 6640/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. Antonio Lamorgese; udito l'Avvocato Pulli Clementina;

udito

il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 2 agosto 2006 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione di I. (o I., secondo quanto precisato nel presente ricorso dalla parte privata) M., erede di M.J., avverso la decisione di primo grado, che accogliendo parzialmente la domanda avanzata nei confronti dell'INPS, aveva liquidato gli accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico riconosciuto al predetto M.J.

Dal 1 luglio 1985, cioè dal centoventesimo giorno successivo a quello della domanda di pensio-

ne presentata il 18 marzo 1985, anziché dalla decorrenza della prestazione 1 aprile 1975.

La Corte territoriale ha accertato, sulla base della consulenza contabile espletata nel grado, che all'appellante era dovuta la somma di Euro 9.830,06 per rivalutazione monetaria e interessi, importo (pari a L. 1-9.033.643) inferiore a quello determinato dal giudice di primo grado in complessive L. 1-9.279.017, senza però che tale statuizione fosse stata impugnata dall'INPS.

Per la cassazione della sentenza M.I., erede di M.I., ha proposto ricorso con un motivo.

L'Istituto ha depositato procura al difensore.

Diritto

L'unico motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2944 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. Civ., nonché vizio di motivazione.

Addebita al giudice del gravame di avere riconosciuto, così come aveva fatto quello di primo grado, il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sui ratei di pensione erogati in ritardo, per il periodo successivo alla domanda amministrativa di pensione presentata il 18 marzo 1985, così trascurando l'effetto interruttivo di tale domanda in ordine agli accessori maturati sui

CONTINUA→→→

ratei del trattamento pensionistico per il periodo anteriore, cioè quello della decorrenza della prestazione determinata dall'aprile 1975.

Al termine del motivo è stato enunciato il seguente quesito di diritto:

“Dica la Suprema Corte se sia obbligo del giudice rilevare d'ufficio l'efficacia interruttiva di un atto ritualmente prodotto in giudizio”.

Il ricorso è inammissibile.

Si deve infatti rilevare che la censura mossa alla sentenza impugnata con il relativo quesito di diritto attiene ad una questione giuridica non trattata dalla Corte territoriale.

Questa infatti ha affermato che gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei di pensione dovuti dall'ente previdenziale non possono decorrere che dal centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa della prestazione.

Tale statuizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il momento di insorgenza del diritto agli

accessori – spettanti come effetto del ritardato pagamento dei ratei di pensione da parte dell'INPS – e, con esso, il momento di inizio del relativo termine prescrizione (decennale come quello relativo ai ratei) coincide con il centoventesimo giorno successivo a quello di proposizione della domanda di pensione (cfr. Cass. Sez. unite 25 luglio 2002 n. 10955 e le altre successive). Si è infatti rilevato che a quella data vengono riallineati tutti i ratei della prestazione fino ad allora spettanti e non corrisposti e per essi maturano gli accessori, rispetto ai quali, al tempo stesso (ex art. 2935 cod. civ.), inizia a decorrere la prescrizione; invece, per i ratei esigibili successivamente, gli accessori competono dalle singole scadenze e, da queste stesse scadenze, decorre la prescrizione del diritto di credito relativo a ciascuno di essi.

In conclusione, la sentenza impugnata si è limitata ad argomentare sulla decorrenza della responsabilità dell'Istituto previdenziale per il ritardo dell'I-

stituto nell'adempimento della prestazione previdenziale, allorchè per questa sia prevista la domanda dell'interessato, e non ha affatto trattato della prescrizione degli accessori del credito per i ratei di pensione anteriori alla domanda amministrativa, non avendo tale questione alcuna rilevanza, posto che aveva già escluso la sussistenza dell'obbligazione.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, senza che si debba provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. Civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile *ratione temporis*.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2010

Sicurezza sul lavoro: il privato è responsabile dell'infortunio dell'operaio che lavora in casa

Il privato, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, risponde di omicidio colposo qualora l'operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto. E' quanto afferma la IV Sezione Penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010, in merito alla morte di un operaio che, incaricato di svolgere dei lavori edili all'interno di un'abitazione privata, precipitava da un'impalcatura non munita di parapetti e in assenza di qualsiasi cautela

atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto.

I Giudici di legittimità, respingendo il ricorso del proprietario avverso le sentenze di primo e secondo grado - che lo vedevano condannato quale responsabile della morte dell'operaio -, affermano che in tema di sicurezza sul lavoro "riveste una posizione di garanzia il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai

metri due". Precisano, inoltre, che è errata la tesi in diritto secondo la quale "in caso di prestazione autonoma (d'opera) il lavoratore autonomo sia comunque l'unico responsabile della sicurezza".

La Suprema Corte, infine, constata come la sentenza dei giudici di merito abbia accertato con ragionevole certezza l'altezza del punto di precipitazione e l'identificazione della catena causale che lega la morte, conseguente alla caduta, all'assenza di presidi di sicurezza e alle omissioni poste in essere dal committente.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2010

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010 con decorrenza dal 1 gennaio 2011, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che si riporta, è stata determinata la percentuale di variazione per il calcolo della pensione della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 in misura pari a +0.7 dal 01 gennaio 2010.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 è determinata in misura pari a +1.4 dal 01 gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 novembre 2009 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2009), concernente: «Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2009, con decorrenza 1° gennaio 2010 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per anno 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2009»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 19 ottobre 2010, prot. n. 6270, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2008 ed il periodo gennaio-dicembre 2009 e' risultata pari a +0,7;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2009 ed il periodo gennaio-dicembre 2010 e' risultata pari a +1,4, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre e di novembre 2010 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2010 e per il mese di dicembre 2010 la ripetizione dell'indice del mese di novembre 2010 maggiorato della variazione di +0,1;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione auto-

matica con decorrenza dal 1° gennaio 2010;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 e' determinata in misura pari a +0,7 dal 1° gennaio 2010.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 e' determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi

SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL MiBAC

Com'è noto, molti dipendenti, pur avendo presentato a tempo debito, la richiesta di intervento assistenziale, in regola con la documentazione richiesta, attendono molti anni prima che la pratica venga evasa.

Purtroppo ciò dipende da molti fattori che qui di seguito intendiamo mettere a conoscenza.

E' bene infatti precisare che gli esigui stanziamenti del Ministero per questi interventi in favore dei dipendenti sono assegnati su diversi capitoli di spesa afferenti ogni centro di responsabilità.

L'importo totale stanziato su tutti i capitoli per l'anno 2010 è di €. 83.367,00, rimasto invariato per l'anno 2011.

Annualmente pervengono circa 300 domande delle quali se ne riesce a liquidare circa 200 con le somme disponibili. Pertanto si è creato un arretrato di 9 anni (circa 100 istanze l'anno rimangono inevase). Nel 2011 si provvederà alla liquidazione delle istanze dell'anno 2002.

L'esame delle pratiche avviene in ordine cronologico di arrivo.

L'istruttoria consente di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti, come da circolare n. 43 del 29/09/2009 emessa dal servizio V della D.G. OAGIP. **(scaricabile dal nostro sito Internet www.unsabeniculturali.it)**

Nella suddetta circolare sono specificati i requisiti che

devono possedere i soggetti per poter accedere ai sussidi: il limite di reddito familiare che non deve superare €. 31.000,00; gli eventi per i quali è possibile fare domanda, i limiti di spesa degli stessi, nonché i tempi entro i quali presentare istanza.

Per quanto riguarda la liquidazione delle pratiche provenienti da tutti gli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, c'è da dire che si provvede con una gestione unificata delle stesse, a prescindere dai singoli stanziamenti sui capitoli di ogni centro di responsabilità, (al riguardo c'è da dire che l'UCB non ha sollevato obiezioni).

Al riguardo, l'apposito gruppo di lavoro che si è formato in seno alla Commissione Bilaterale sulla Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sedi disagiate e servizi sociali suggerisce di procedere all'unificazione dei capitoli assegnati ai vari CDR, e fare in modo che la somma complessiva venga gestita dalla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale. In conclusione sarebbe auspicabile un incremento di tali fondi, anche per permettere di evadere le pratiche ferme da troppo tempo, ma soprattutto per consentire che dipendenti con limitate disponibilità economiche possano, in caso di comprovata effettiva necessità, usufruire di tale aiuto. Da un'indagine, effettuata dal

medesimo Gruppo di Lavoro, è risultato che statisticamente gli interventi assistenziali vengono richiesti nella maggior parte dei casi per rimborsi spese per funerali (di familiari) o per protesi dentarie.

Sarebbe pure utile, conclude il gruppo di lavoro, che sulla RPV del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ci fosse un link, dove ogni dipendente può trovare sia le disposizioni che regolano la materia, sia uno schema di domanda che, corredata dalla documentazione richiesta dalla citata circolare, venga poi presentata al proprio ufficio, per il successivo inoltro al Servizio V della D.G. OAGIP.

Inoltre, il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali, ha ricevuto molte lamentele sulla esiguità dei fondi, ciò difatti è rispondente alla situazione che abbiamo appena descritto, per questo ci faremo portavoce al di là di quanto potrà scaturire dai lavori del Gruppo di Lavoro, presso il Segretariato Generale e il nuovo Direttore Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale Dott. Mario Guarany, affinché si apra una discussione nell'ambito del Tavolo Nazionale al fine di reperire nuove risorse finanziarie che possano incrementare i fondi destinati agli interventi assistenziali in favore al personale.

A cura di Stefano Innocentini

RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

AVVENIMENTI: GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA

Biglietti d'oro a Sorrento



Benvenuti al Sud di Luca Miniero, **Io, loro e Lara** di Carlo Verdone, entrambi riconosciuti di interesse culturale dalla direzione generale per il Cinema, e **Natale a Beverly Hills** di Neri Parenti

sono i vincitori del *Biglietto d'oro* come film italiani più visti nell'ultima stagione. In occasione della 33esima edizione delle **Giornate professionali di cinema**, a Sorrento, il film di Miniero ha ricevuto il riconoscimento anche per essersi piazzato al secondo posto, tra **Avatar** di James Cameron e **Alice in Wonderland** di Tim Burton, nella classifica generale dei maggiori incassi tra il primo dicembre 2009 e il 30 novembre 2010. A Sorrento, conse-

gnate anche le *Chiavi d'oro del successo* a registi, sceneggiatori e interpreti principali dei film premiati. Tra i distributori, **Medusa Film** e **Warner Bros Italia** premiate con i *Biglietti d'oro* per numero complessivo di spettatori ottenuti. Consegnati dall'Anec (Associazione esercenti cinematografici) i Biglietti d'oro a quindi sale, tra quelle monitorate da Cinetel che hanno venduto più biglietti nella stagione. Info: www.giornatedicinema.it.

TORINO 28° EDIZIONE DEL FILM FESTIVAL

Piva premiato dal pubblico



Henry di Alessandro Piva, riconosciuto di interesse culturale con il contributo della direzione generale per il Cinema, è il film vincitore del premio del pubblico di Torino Film Festival. Al termine della 28esima edizione della manifestazione diretta da Gianni Amelio, conclusasi sabato 4 dicembre, la giuria presieduta da Marco Bellocchio ha assegnato il premio per il miglior film a *Winter's bone* della regista americana De-

bra Granik, che ha avuto anche quello per l'interpretazione femminile a Jennifer Lawrence, ex aequo con Erica Rivas per il film argentino-francese *Por tu Culpa* di Anahí Berberi. Miglior attore è Omid Djalili per *The infidel* di Josh Appignanesi. *Les signes vitaux* di Sophie Deraspe si è aggiudicato il premio speciale della Giuria ex aequo con *Las marimbas del infierno* di Julio Hernández Cordón. Tra i documentari italiani, successo di *Bakroman* di Gianluca e Massimiliano De Serio, mentre la giuria ha assegnato un altro ex aequo a *Il popolo che manca* di Andrea Fenoglio e Diego Mometti e alla coproduzione *Les champs brulants* di

Stefano Canapa e Catherine Libert. Nella sezione Italiana Corti riconoscimento a *Archipel* di Giacomo Abbruzzese. Al corto francese *Leçon de tenebres* di Sarah Arnold premio speciale della giuria. *Il Sud è niente* di Fabio Mollo è tra i cinque progetti vincitori del Production Award nella terza edizione di TorinoFilmLab, nell'ambito del festival. Notizie e premi sono nel sito internet del festival www.torinofilmfest.org.

TFF
TORINO FILM FESTIVAL

GUIDA AL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO”

Presentazione della nuova rivista sull'attività di tutela nel Lazio

Lunedì 20 dicembre 2010 alle ore 17.30, Anna Imponente Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio presenterà, presso la Sala della Crociera, in Via del Collegio Romano 27, il primo numero della rivista semestrale “Nel Lazio. Guida al patrimonio storico artistico ed etnoantropologico”, edita da L'Erma di Bretschneider. Interverranno a parlarne alla presenza di Renata Polverini Presidente della Regione Lazio: Francesco Maria Giro Sottosegretario ai Beni Culturali, Antonia Pasqua Recchia Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, Maria Concetta

Petrollo Pagliarani Direttore della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, Alessandro Zuccari Professore Ordinario di Storia dell'Arte Moderna della “Sapienza” Università di Roma, Andrea Caterini giornalista e scrittore. La rivista si propone come vetrina tanto dell'attività di tutela svolta dalla Soprintendenza quanto dell'immenso patrimonio regionale, affinché nell'incontro tra istituzione e territorio si attui la continuità, consentendo alla quotidianità operativa, predisposta dalle professionalità tecniche e amministrative, di non restare autoreferenziale e limitata agli addetti, ma per la fruizione di un più vasto

pubblico, fatto non solo di specialisti del settore, ma anche di amatori e turisti curiosi. La pubblicazione si articola in diverse sezioni che danno conto di una serie varia di argomenti, che spaziano dal compito istituzionale di tutela alla promozione del territorio attraverso inediti, scoperte e riscoperte, nonché interventi di restauro. La pubblicazione si compone di 138 pagine. Hanno collaborato a questo numero: Paola Bernardi, Mario Caddeo, Rosalba Cantone, Paolo Castellani, Egidia Coda, Isabella Del Frate, Alia Englen, Graziella Frezza, Cristina Rannucci, Franco Rossi, Elisabetta Silvestrini.

Antonella D'Ambrosio



CONFISAL-UNSA BENI CULTURALI

TESSERAMENTO 2010/2011

Per la difesa dei tuoi interessi

Per una maggiore tutela sindacale

Iscriviti al tuo Sindacato Autonomo

RIVOLGITI CON FIDUCIA PRESSO LA NOSTRA SEDE

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 00186 Roma - Via del Collegio Romano, 27
Tel. 06 6723 2348 - 2889 Fax. 06 6785 552
info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it